

**COMUNE DI PIOLTELLO**

Provincia di Milano

---

COPIA

**DETERMINAZIONE**

N. 64 DEL 07/02/2014

**SETTORE: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO FINANZIARIO**

**SERVIZIO: APPALTI**

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA SOCIETA' EDISON ENERGIA S.P.A. DENOMINATA "ENERGIA ELETTRICA 11" - LOTTO 2. CODICE C.I.G. 559508388C.**

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Esecutiva il **07/02/2014**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 13 giugno 2013 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2013.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30 settembre 2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione – Peg per l'anno 2013 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014 si è provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio e di settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi già individuati nel PEG 2013 e aventi medesimo oggetto e stanziamento nel 2014.
- Tale autorizzazione si intende concessa fino all'approvazione del PEG 2014.
- Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato disposto che per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Dato atto pertanto che l'esercizio provvisorio risulta autorizzato sino al 28 febbraio 2014.
- Considerato che, poiché durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, l'autorizzazione di cui sopra si intende attribuita limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese.

### CONSIDERATO CHE

con deliberazione di Giunta n. 48, del 08.03.2010, veniva disposto di aderire alla Convenzione, stipulata dalla Consip S.p.a. con Edison Energia S.p.a. denominata "Energia Elettrica 7" – Lotto 1, per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dei servizi e gli uffici di competenza comunale;

con determinazione dirigenziale n. 44 del 27 gennaio 2012, è stato, tra l'altro, disposto di aderire alla Convenzione, stipulata tra la Consip S.p.a. e la ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano, Via Montalbino n. 3/5, denominata "Energia Elettrica 9" Lotto 1, per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza;

con determinazione dirigenziale n. 58, del 29 gennaio 2013, esecutiva dal 30 gennaio 2013, di aderire alla Convenzione stipulata tra la Consip S.p.a. e la ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. con sede legale in Milano, Via Montalbino n. 3/5, denominata "Energia Elettrica 10" Lotto 1 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza;

**ATTESO** che la suddetta Convenzione - denominata "Energia Elettrica 10" Lotto 1 - scade in data 31 marzo 2014;

**VISTI** gli art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e l' art. 1, comma 449 della L. 296/2006 e s.m.i. che dettano disposizioni in merito agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

**ATTESO** che la vigente normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, così come modificata dal D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede:

- l' obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma ( art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e art 1 comma 449 L. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell' art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, ( Spending Review 2) convertito con L. 135/2012, e dell' art. 11 comma 6 del D.L. n. 98, convertito con L. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l' obbligo, ex art. 1 commi 7 e 9 del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' art. 1 comma 445 della L. 296/2006, per l' acquisizione di energia elettrica telefonia fissa e mobile gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra rete;

**VERIFICATO** che, sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), risulta, ai fini e per gli effetti dell' articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell' art.1 comma 449 della L. 296/2006, attivata la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 11", stipulata, per Lotto 2 " Lombardia Liguria" , tra Consip S.p.a. - per conto del Ministero dell' economia e delle Finanze - e la società EDISON ENERGIA S.p.A. - sede legale in Milano - Foro Bonaparte n 31 - P.IVA 08526440154;

**PRESO** atto pertanto che, ai sensi dell' art. 1 comma 7 D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, per la fornitura di energia elettrica il Comune ha l' obbligo di aderire alla convenzione stipulata tra Consip S.p.a. - per conto del Ministero dell' economia e delle Finanze - e la società EDISON ENERGIA S.p.A. - sede legale in Milano - Foro Bonaparte n 31 - P.IVA 08526440154;

**ATTESO** che la Convenzione "Energia Elettrica 11":

- all' art. 4 "definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l' uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology";
- ha durata 12 mesi, prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi e i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante

Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura;

**VALUTATA** la documentazione relativa alla Convenzione "Energia Elettrica 11" presente sul portale " Acquisti in rete P.A ."

**PRESO** atto del contenuto della " Guida alla Convenzione" ed in particolare che:

- la fornitura prevede (art.1.2) :
  - o l'assistenza alla predisposizione degli atti necessari all' attivazione della fornitura;
  - o la fornitura di energia elettrica;
  - o servizi di energy management via web accessibili tramite area riservata;
  - o servizio di fatturazione aggregata;
  - o repotor fatturato
  - o la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite RID;
  - o la possibilità di ottenere uno sconto sui prezzi in Convenzione a fronte della scelta di provvedere al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura di energia elettrica in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse;
  - o la possibilità di ottenere una certificazione dell' origine rinnovabile della fornitura
- gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- il quantitativo minimo ordinabile;
- i corrispettivi dovuti per le forniture di energia elettrica in funzione delle diverse tipologie di utenze;
- i tempi di attivazione della fornitura;
- le modalità di fatturazione e pagamenti.

**RITENUTO:**

- di non attivare il pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura di energia elettrica tramite RID;
- di provvedere al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura di energia elettrica in anticipo rispetto alla data di scadenza delle stesse;
- come richiesto, in data 04 febbraio 2014, da Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione territoriale ed Ambientale, di attivare per tutti i punti di prelievo l' opzione verde - Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile. L attivazione della suddetta opzione comporta il pagamento del corrispettivo addizionale di 1,0 €/MWh ( pari a 0,0010 € per ogni KWh consumato);

**ATTESO** che il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione territoriale ed Ambientale ha:

- individuato i punti di prelievo da includere nell' atto di adesione alla convenzione di che trattasi;
- ha stimato in 3.874.000 KW/h il quantitativo totale annuo
- individuato nell' arch. Lesage il Referente Tecnico del Comune per la fornitura in argomento;

**ATTESO** inoltre che il valore annuo della forniture è pari a € 422.260,00;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere all' adesione alla citata Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni, denominata "Energia Elettrica 11" stipulata, per Lotto 2 " Lombardia Liguria" , tra Consip S.p.a. e la società EDISON ENERGIA S.p.A. sede legale in Milano - Foro Bonaparte n 31 - P.IVA 08526440154 ed all' invio del relativo ordinativo, entro il 15 febbraio 2014, per garantire la decorrenza dell' attivazione della fornitura dell' energia elettrica a far data dal 01 aprile 2014;

**ATTESO** che per i contratti di adesione alle Convenzioni è previsto il rilascio CIG derivato;

**PRESO CHE** la società EDISON ENERGIA S.p.A. sede legale in Milano - Foro Bonaparte n 31 - P.IVA 08526440154, fornitrice di energia elettrica, è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

**ACCERTATI** gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. 78/2009 Decreto Anticrisi, convertito in Legge 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

**ATTESO CHE:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 10 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, è il Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario-Patrimoniale, Dott. Alberto Giani;
- il Responsabile del Servizio - Dott. Alberto Giani attesta, con la sottoscrizione del presente atto, la Regolarità Tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art. 151 - comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

- il vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

per le ragioni in premessa indicate, che si intendono tutte integralmente riportate:

1. di aderire alla Convenzione stipulata tra la Consip S.p.a. e a società EDISON ENERGIA S.p.A. sede legale in Milano - Foro Bonaparte n 31 - P.IVA 08526440154, denominata "Energia Elettrica 11" Lotto 2 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza e di procedere all' invio del relativo ordine;
2. di dare inoltre atto che l'ordine verrà sottoscritto dalla Dott. Alberto Giani in qualità di Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario e Patrimoniale di questa Amministrazione;
3. di prendere atto che la data di inizio dell'erogazione di energia elettrica sarà, il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura da parte del fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese; o il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura da parte del fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese;
4. di dare atto che l'impegno di spesa, verrà assunto ad approvazione del bilancio 2014/2016, ai sensi dell'articolo 183 secondo comma lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
5. di prendere atto che la Società affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 10 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, è il Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario-Patrimoniale, Dott. Alberto Giani;
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge 174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento;
8. di dare atto che, per la fornitura oggetto del presente atto, è stato acquisito attraverso il sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente codice identificativo gara **(CIG) 559508388C**;
9. di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario il presente provvedimento per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00.
10. di provvedere alla liquidazione delle fatture secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

Il Dirigente del Settore  
f.to GIANI ALBERTO